



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI CATANIA

Protocollo Generale

08/04/2024

Prot.187651..... Tit. V. Cl. 2..

Rep. Decreti1495.....

IL RETTORE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone disabili” e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge 8 ottobre 2010 n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’art. 5, comma 4;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509;
- Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto “Regolamento concernente <<Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244>>” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
- Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 15 contenente “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania;
- Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Visto il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- Visto il D.M. n. 616/2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”;
- Visto il D.M. n. 92 del 08.02.2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 149 e successive modificazioni;
- Visto il D.I. n. 90 del 07.08.2020 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;
- Visto l’art. 18-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 5, comma 19, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21

giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 – che stabilisce quanto segue: *“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento;*

- Visto il D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 di autorizzazione all'attivazione dei percorsi di che trattasi per l'anno accademico 2023/24, con il quale sono stati assegnati complessivamente all'Università di Catania n. 1000 posti;
- Visto il D.I. n. 549 del 29.03.2024 che, per l'accesso al nono ciclo dei percorsi in parola, riserva una quota pari al 35% dei posti disponibili ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017;
- Visto l'allegato A del D.I. sopra citato indicante le modalità di selezione in caso di eccesso di domande rispetto alle quote di riserva del 35%;
- Visti i DD.DD. n. 5 del 07.01.2020 e n. 448 del 03.02.2023;
- Visto l'art. 6 comma 3 lett. l) del vigente Statuto di Ateneo;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - È emanato il bando, allegato al presente decreto per l'ammissione diretta, nei limiti delle quote di riserva dei posti autorizzati, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2023/24, ai sensi dei DD.MM. 30 settembre 2011 e n. 583 del 29.03.2024 e del D.I. n. 549 del 29.03.2024.

CATANIA, 08/04/2024

Prof. Francesco Priolo

Bando relativo alle modalità di ammissione diretta ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità riservato ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. n. 583 del 29.03.2024 e del D.I. n. 549 del 29.03.2024

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

Art. 1

Ammissione diretta ai percorsi riservata ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e posti disponibili

1. È aperta l'iscrizione per l'ammissione diretta ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2023/24, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. del 30 settembre 2011, del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024 in favore dei soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
2. I corsi constano di 60 crediti formativi universitari e sono a numero programmato.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 549 del 29.03.2024, per ciascun ordine di scuola, **il 35% dei posti autorizzati è riservato ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, ovverossia a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. **I candidati così individuati accederanno direttamente ai percorsi in parola.**
La suddetta ammissione è subordinata al possesso dei requisiti di accesso specificati per ciascun ordine di scuola nel successivo art. 2.
4. Ai fini delle quote di riserva (35% dei posti autorizzati per ogni ordine di scuola), l'Università degli studi di Catania dispone di n. 351 posti, così distinti:
 - a) **n. 18 posti per la scuola dell'infanzia** (35% di n. 50 posti autorizzati);
 - b) **n. 35 posti per la scuola primaria** (35% di n. 100 posti autorizzati);
 - c) **n. 123 posti per la scuola secondaria di 1° grado** (35% di n. 350 posti autorizzati);
 - d) **n. 175 posti per la scuola secondaria di 2° grado** (35% di n. 500 posti autorizzati).**Nel caso in cui le domande dovessero eccedere la quota di riserva dei posti autorizzati, verrà stilata apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti nell'allegato A al D.I. n. 549/2024 e riportati all'art. 4 del presente bando.**
I soggetti così individuati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM n. 583/2024, concorreranno esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo di Catania.
I candidati possono richiedere l'ammissione per più ordini di scuola sulla base dei requisiti posseduti.
5. Tutte le comunicazioni ai candidati concernenti la procedura di ammissione verranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università www.unict.it (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24 - Accesso riservato"). **Dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se non espressamente previste nel presente decreto.**
6. L'organizzazione dei corsi segue le linee indicate nel D.M. 30 settembre 2011 e si conforma agli elementi indicati negli allegati A, B e C al medesimo decreto ministeriale nonché a quanto precisato nel D.M. n. 583 del 29.03.2024.

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. L'ammissione diretta ai percorsi in parola è subordinata al possesso, **entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione**, dei seguenti requisiti:
- a) **tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;**
 - b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola dell'infanzia e primaria**: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - c) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, i requisiti sono quelli previsti al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2017 costituiscono titolo di accesso:
 - il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso;
oppure,
 - il possesso congiunto di:
 - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017);
 - 24 cfu di cui al D.M. n. 616/2017 **conseguiti entro il 31.10.2022** (già certificati da una Istituzione universitaria o accademica);
 - oppure,
 - il possesso congiunto di:
 - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017);
 - abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione (nota interministeriale n° 371182 del 13 agosto 2020);

Per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici è sufficiente il possesso del diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti.

Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze di ammissione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 583/2024, i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

Si precisa che, ai sensi della nota MUR prot. n. 371182 del 13.08.2020, non è più consentito l'ammissione ai corsi per le classi di concorso ad esaurimento o non più

- previste dagli ordinamenti:** A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.
2. I titoli di cui al comma 1 devono essere autocertificati dagli stessi candidati al momento della presentazione della domanda, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on-line.
 3. L'Università degli studi di Catania può adottare, in qualsiasi fase della procedura concorsuale o anche successivamente all'ammissione ai corsi, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei candidati che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.

Art. 3

Procedura di ammissione e termini di scadenza

1. Per l'ammissione alle quote di riserva, il candidato dovrà compilare una domanda di partecipazione ed effettuare il pagamento della relativa tassa.
2. La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on-line indicando l'ordine di scuola per il quale si chiede l'ammissione.
3. La domanda di partecipazione e il pagamento della relativa tassa devono essere effettuate **dalle ore 12.00 del 09.04.2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15.04.2024.**
4. Per l'iscrizione alla prova occorre:
 - collegarsi al portale Studenti (<https://studenti.smartedu.unict.it/Home>)
 - eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione nel portale studenti)
 - accedere esclusivamente inserendo le proprie credenziali (**codice fiscale e Password**);
 - cliccare su "Login";
 - entrati nella home page personale, cliccare su "Immatricolazioni e test d'ingresso" e successivamente cliccare su "Sostegno"
 - cliccare su "Partecipazione alla selezione";
 - selezionare l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere e la tipologia (ACCESSO RISERVATO),
 - dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di concorrere esclusivamente presso l'Ateneo di Catania spuntando l'apposita casella
 - inserire tutti i dati richiesti nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Si precisa che i candidati che accedono alle selezioni in virtù del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU devono autocertificare, oltre al possesso della laurea e degli eventuali esami integrativi, **il conseguimento entro la data del 31.10.2022 dei 24 cfu** di cui al D.M. n. 616/2017 ed il possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi del citato decreto; a tal fine, nella schermata analitica di riferimento i candidati dovranno inserire:
 - o nel campo "data" la data del sostenimento dell'esame riconosciuto ai fini dei 24 cfu;
 - o nel campo "Insegnamenti" l'ambito di riferimento cui si riferiscono i CFU, ovvero:
 - per l'ambito A: Pedagogia;
 - per l'ambito B: Psicologia;
 - per l'ambito C: Antropologia;
 - per l'ambito D: Metodologie didattiche;
 - negli appositi spazi all'interno della piattaforma indicare l'anzianità di servizio sul sostegno con il computo dei giorni effettivi del servizio prestato;
 - verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito tasto;

- procedere al versamento della tassa di ammissione di € 150,00 per ciascun ordine di scuola (in nessun caso rimborsabile)

Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di ammissione con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini sopra indicati verranno esclusi.

Alla domanda deve essere necessariamente allegato a pena di esclusione e in formato PDF copia di un documento d'identità in corso di validità.

5. I candidati, purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, possono chiedere l'ammissione nelle quote di riserva per più percorsi di formazione ripetendo la procedura di iscrizione per ogni ordine e grado di scuola prescelto e osservando le medesime modalità descritte nel comma precedente. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo percorso.
6. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.
7. In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
8. Al fine di evitare l'intasamento del sistema elettronico, è opportuno completare la procedura di iscrizione in congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando. L'Università non assume alcuna responsabilità qualora il candidato non riesca a completare la procedura di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.

Art. 4

Ammissione e graduatorie

1. All'esito della verifica formale dei requisiti richiesti per l'accesso alla quota di riserva del 35%, nel caso in cui il numero di domande dovesse essere pari o inferiore al numero di posti oggetto di riserva, verrà pubblicato sul sito www.unict.it (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24 – Accesso riservato") apposito decreto rettorale contenente l'elenco degli immatricolabili nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per l'immatricolazione.
2. In caso di esubero di domande rispetto al numero dei posti oggetto di riserva verrà pubblicato apposito avviso sul sito www.unict.it (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24 - Accesso riservato") in merito alle modalità ed ai termini per la presentazione dei titoli indicati nell'allegato A al D.M. n. 549/2024 e riportati al successivo art. 5. Scaduto il termine per l'inserimento titoli, verrà redatta apposita graduatoria che verrà pubblicata con decreto rettorale che indicherà, tra l'altro, le modalità e i termini per l'immatricolazione. In caso di parità di punteggio, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
3. È ammesso ai corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili come indicato all'art. 1 del presente decreto.
4. In caso di scorrimento, gli interessati saranno invitati, tramite posta elettronica, ad iscriversi al corso entro la data indicata nella comunicazione. Per consentire lo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza dei posti disponibili, i candidati che intendono rinunciare all'immatricolazione dovranno, comunque, darne immediata comunicazione per posta elettronica all'indirizzo tfa@unict.it, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Coloro i quali fossero stati ammessi a più ordini di scuola sono tenuti ad optare per uno solo di essi dandone immediata comunicazione per posta elettronica all'indirizzo tfa@unict.it, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

5. I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatarî e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l'ordine progressivo indicato nella stessa e sino alla copertura dei posti.
6. I candidati che, all'esito delle eventuali procedure di scorrimento, non si trovino in posizione utile per l'immatricolazione, saranno ammessi a partecipare alla selezione per i posti ordinari.
7. L'iscrizione ai corsi si perfeziona con il versamento - a titolo di tassa comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo - della somma di € 3.700,00 (tremilasettecento/00), che, benché unica, dovrà essere versata in tre rate: la prima di € 1.700,00 da pagare entro il termine ultimo per l'iscrizione, la seconda e la terza, dell'importo di € 1.000,00 ciascuna, da pagare entro i termini che saranno indicati nel decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Dopo l'inizio delle attività, le quote versate non potranno essere, in alcun caso, restituite, anche nell'ipotesi di rinuncia, di trasferimento presso altra sede, esclusione o altra causa.

Non è possibile conseguire il titolo in difetto dei pagamenti delle suddette rate.

8. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, i posti rimasti vacanti andranno a incrementare il numero dei posti oggetto di selezione.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. n. 583/2024 e dell'art. 3 commi 5 e 6 del D.M. n. 92/2019, *“gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in un altro grado di istruzione e risultano utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero”*. Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal D.M. sostegno (decreto 30 settembre 2011), come diversificati per grado di istruzione”.
10. Le ammissioni ai corsi, devono intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione e all'iscrizione ai corsi, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
11. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di formazione, della durata non inferiore a otto mesi, saranno definiti con successivo Decreto rettorale che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet d'Ateneo.
12. Ai sensi della L. n. 33/2022 e dell'art. 3 del DM n. 930/2022, la frequenza ai percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione a corsi di studio che richiedano la frequenza obbligatoria. Tale incompatibilità è esclusa nel caso in cui il corso di studi richieda l'obbligatorietà della presenza per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Art. 5

Titoli valutabili per l'accesso riservato

1. Qualora le domande dovessero eccedere la quota di riserva dei posti autorizzati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.I. n. 549/2024 e dell'allegato A al detto decreto, verrà effettuata una selezione secondo i seguenti criteri:

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>

<p><i>frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma di specializzazione.</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado</p>

Art. 6
Obblighi del candidato

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione ai corsi e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se ammessi, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

Art. 7
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.241/90 nella dott.ssa Maria Toscano, Responsabile dell'Ufficio TFA.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - si rinvia all'"Informativa generale per il trattamento dei dati personali degli studenti" pubblicata al seguente link
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Informativa%20studenti_aprile%202021-DEF.pdf

Art. 9
Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Catania, _____

Il dirigente dell'Area della didattica
(dott. Giuseppe Caruso)

Il Rettore
(Prof. Francesco Priolo)